

NUOVA VALUTAZIONE ALUNNE E ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

L'ordinanza N.172 del 4 dicembre 2020 determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Questo per promuovere maggiormente la **funzione formativa** della valutazione, quindi volta a garantire il successo scolastico di ciascuno alunno e di ciascuna alunna. Le docenti e i docenti valutano il **livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nei Curricoli Verticali** e appositamente selezionati come oggetto di valutazione finale. A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: *avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione*. I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base a **quattro dimensioni**, così delineate: **l'autonomia** nello svolgere un compito; la tipologia della **situazione** (nota o non nota); le **risorse** mobilitate per portare a termine il compito (fornite dalle insegnanti o reperite altrove); la **continuità** nella manifestazione dell'apprendimento. I livelli di apprendimento sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definiti, in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO E DIMENSIONI:

Avanzato → L'alunna/o porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dalla docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio → L'alunna/o porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dalla docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base → L'alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dalla docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione → L'alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto della docente e di risorse fornite appositamente.

Come previsto dall'ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con **disabilità** certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dalle docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle studentesse e degli studenti con **disturbi specifici dell'apprendimento** tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dalle docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunne e alunni che presentano **altri bisogni educativi speciali**, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. Per il primo quadrimestre dell'a.s. 2020/2021, vista la ristrettezza dei tempi tra l'uscita della normativa e la scadenza per la valutazione intermedia, tali livelli di apprendimento sono stati correlati direttamente alle singole discipline. Durante il secondo quadrimestre, invece, le prove in itinere saranno valutate attraverso i seguenti giudizi: **acquisito pienamente, acquisito, parzialmente acquisito e non acquisito**; sul documento di valutazione, ogni obiettivo significativo (scelto e approvato dal collegio docenti) verrà valutato attraverso i quattro livelli di apprendimento.